



Estratto Statuto

Art. 1

(Denominazione e sede)

L'**Unione Generale Italiana delle Federazioni degli Agenti Intermediari – UGIFAI**, con sede legale in Roma, è un'associazione di settore avente per scopo la tutela e l'assistenza degli agenti d'intermediazione economica impegnati nelle diverse forme e nei settori produttivi in cui il ruolo ausiliario della distribuzione, del terziario dei servizi e delle transazioni finanziarie è richiesto ai fini della migliore catalizzazione delle operazioni economiche nel contesto della crescita e dello sviluppo del Paese. La stessa rappresenta i soggetti economici che, a vario titolo, operano nell'ambito dell'intermediazione economica nel settore commerciale (agenti, rappresentanti di commercio, concessionari e commissionari, mandatari a causa varia, fiduciari commerciali, agenti di vendita diretta), nel settore delle prestazioni di servizi terziari (agenti assicurativi, pubblicitari, agenti di vendita di servizi vari), nel settore della vendita di prodotti/servizi economico/finanziari (agenti di promozione finanziaria, agenti di consulenza finanziaria, agenti di consulenza creditizia) e nel settore della mediazione (agenti in mediazione d'affari immobiliari, merceologici, servizi vari, mediatori con mandato a titolo oneroso, mediatori creditizi), nonché nel settore delle agenzie turistiche.

L'**UGIFAI** promuove e organizza le diverse categorie dell'intermediazione, omologate per analogia di attività e autonomamente articolate e distinte fra di loro, attraverso apposite cellule associative e federative all'uopo e nel tempo indotte a rispettiva costituzione, con conseguente istituzione di rispettivi organismi associativi autonomi, indipendenti e complementari fra di loro limitatamente a funzioni di solidale rappresentatività.

L'**UGIFAI** non persegue fini di lucro.

Art. 2

(Organizzazione)

L'**UGIFAI** è articolata, a livello nazionale e locale, secondo una duplice strutturazione, orizzontale e verticale.

Orizzontalmente si articola in **associazioni di categoria**, anche denominate «*federazioni nazionali*», che si strutturano a partire dal realizzarsi della *dinamica associativa*.

Verticalmente si articola in:

- **UGIFAI** Regionali;
- **UGIFAI** Provinciali.

Nelle **UGIFAI** Regionali e Provinciali, possono costituirsi le associazioni di categoria omogenee ai singoli settori di cui al precedente articolo 1, con il compito di raccogliere le istanze delle rispettive categorie economiche, costituire costante collegamento con l'organizzazione

nazionale, dare pratica attuazione territoriale alle politiche concordate con la medesima organizzazione nazionale, in sintonia e nello spirito etico che deve orientare gli operatori economici concretamente e responsabilmente calati nella realtà sociale in una prospettiva equa e solidale.

Le organizzazioni territoriali sono chiamate, rispettivamente, a coordinare le attività degli associati ed eventualmente dei «mandamenti» (Provinciali), coordinare le attività delle associazioni provinciali (Regionali).

Le organizzazioni regionali e provinciali eleggono i loro organismi dirigenti in armonia con i dettati del presente Statuto.

Art. 3 (Finalità)

L'**UGIFAI** è una organizzazione autonoma, indipendente e priva di scopi politici.

Essa si prefigge di incidere e cooperare attivamente alla promozione, pianificazione e redazione delle linee guida della politica economica e sociale del Paese.

A tal fine, persegue il conseguimento delle pari opportunità e di rappresentanza di settore, mediante la partecipazione agli organismi pubblici e privati a rilevanza nazionale, regionale, provinciale e/o comunale in cui la rappresentanza specifica è legittimata dalla normativa di settore.

In particolare, l'organizzazione persegue i seguenti scopi:

1. rappresentare le categorie economiche che la compongono e le imprese ad essa aderenti;
2. tutelarne gli interessi e favorirne lo sviluppo con iniziative incisive e consone alle diverse realtà;
3. orientare le iniziative degli associati e le attività delle formazioni territoriali che aderiscono verso obiettivi e con metodi descritti dal presente Statuto, fornendo nel contempo l'assistenza più idonea attraverso servizi e "prodotti" specifici per il settore;
4. promuovere iniziative di carattere economico e tecnico/professionale atte a qualificare le categorie dell'intermediazione;
5. partecipare alla contrattazione collettiva di settore tra Parti Sociali e stipulare accordi economici con le organizzazioni delle imprese mandanti (preponenti) e con le stesse imprese mandanti (preponenti), per gli Agenti Commerciali;
6. concludere contratti e convenzioni di servizio con i grandi *brands* al fine di ottenere una adeguata potenzialità contrattuale per la fruizione di servizi per le Agenzie di Mediazione;

Art. 4 (Adesioni)

Possono aderire alla **UGIFAI** organizzazioni autonome, operanti nei settori dell'intermediazione, mediante delibera dei propri organismi statuari, nella quale si dichiara di approvare la linea programmatica e lo statuto dell'Organizzazione.

L'adesione alla **UGIFAI** comporta l'obbligo di osservanza del presente statuto, nonché il recepimento delle deliberazioni assunte dall' **UGIFAI** medesima e delle convenzioni e delle forme contrattuali stipulate dagli organismi dell'**UGIFAI**.

Possono altresì stipularsi intese con organizzazioni similari aventi finalità convergenti con la **UGIFAI**, anche su obiettivi specifici di federazione e/o di categoria.

Art. 5

(Sistema elettorale ed organismi elettivi)

Le cariche statutarie sono di natura elettiva.

La nomina degli organismi previsti dallo statuto sociale avviene nel rispetto di regole che assicurino la massima trasparenza e il più alto senso democratico.

Sono **Organi dell'Unione**:

- Il **Congresso Nazionale**, che convocato alla scadenza del mandato temporale degli organismi elettivi dell'associazione, con lo scopo di procedere al rinnovo delle cariche. Esso si compone dei delegati del territorio (province) appositamente nominati nel corso delle assemblee dei soci. Il Congresso Nazionale provvede alla elezione del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale, così come previsto dal successivo art. 7 del presente statuto;
- Il **Presidente Nazionale**, che è eletto dal Congresso Nazionale, a scrutinio segreto. In caso di candidato unico, il voto può essere palese. Possono essere candidati alla carica di Presidente coloro che siano stati proposti, alternativamente: a) da almeno 4 organizzazioni regionali; b) da almeno 20 organizzazioni provinciali appartenenti a non meno di 5 Regioni; c) da almeno il 25% dei componenti del Consiglio Nazionale;
- il **Consiglio Nazionale**, che è eletto dal Congresso Nazionale con voto palese ed è formato almeno dal 90% di operatori economici e per il restante 10% può essere integrato da esperti, consulenti ed eventuali personalità di spicco. Compito primario del Consiglio Nazionale è quello di raccogliere le istanze del Congresso Nazionale per tradurle in programmi e attività pianificate annualmente tendenti a favorire la progressiva crescita dei propri aderenti, in linea con gli obiettivi di cui ai successivi articoli 8 e 9 del presente statuto. Il Consiglio Nazionale è formato tenendo conto dell'esigenza di rappresentare proporzionalmente le diverse categorie dell'intermediazione;
- il/i **Vice Presidente/i Nazionale/i**, che sono eletti, con voto palese, dal Consiglio Nazionale in numero proporzionato alla rappresentanza dei diversi settori economici e scelti fra i presidenti delle diverse federazioni di categoria rappresentate da Ugifai. I Vice Presidenti supportano il Presidente nell'espletamento dei propri compiti, anche ricevendo specifiche deleghe dal Presidente Nazionale;
- il **Direttore Generale**, che è eletto, con voto palese, dalla Giunta Esecutiva Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale; Il Direttore Generale partecipa alle sedute della Giunta Esecutiva Nazionale, del Consiglio Nazionale e del Congresso Nazionale, durante le quali cura e sovrintende i relativi aspetti organizzativi. Il Direttore Generale ha la responsabilità degli aspetti amministrativi e degli uffici nazionali, su delega del Presidente Nazionale;
- il **Collegio dei Probiviri**, che è composto da 3 a 5 componenti - soci o non soci - eletti dal Congresso Nazionale. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica fino alla nuova elezione da parte del Congresso Nazionale e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il presidente. La prima riunione dopo l'elezione dei suoi componenti è convocata dal Presidente Nazionale, il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente del Collegio dei Probiviri.

Art. 6

(Congresso Nazionale)

Il Presidente Nazionale convoca il Congresso Nazionale, che è composto dai delegati di tutte le organizzazioni territoriali e di categoria nominati in misura proporzionale al numero dei rispettivi iscritti.

Il Congresso Nazionale:

- elegge il Presidente Nazionale;
- elegge il Consiglio Nazionale;
- elegge il Collegio dei Probiviri;
- esamina l'attività svolta dagli organi direttivi uscenti;
- delibera lo scioglimento dell'associazione, con la maggioranza dei 4/5 dei componenti.

Le deliberazioni congressuali devono risultare da apposito libro dei verbali.

Art. 7 (Consiglio Nazionale)

Il Consiglio Nazionale è il massimo organo di indirizzo politico generale dell'associazione.

È costituito dal Presidente Nazionale, dai Vice Presidenti Nazionali, dai componenti della Giunta Esecutiva Nazionale, dal Direttore Generale e dai rappresentanti delle organizzazioni territoriali, in proporzione alla diversa consistenza associativa.

Il componente del Consiglio Nazionale che cessa di ricoprire, nell'organizzazione di provenienza, la propria carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro del Consiglio Nazionale, decade automaticamente da tale carica.

Il Consiglio Nazionale sostituisce per *cooptazione* il componente decaduto, su indicazione dell'organizzazione di appartenenza. Il Consiglio Nazionale può *cooptare* nuovi membri in presenza di circostanze particolari o in caso di adesione di nuove organizzazioni all'UGIFAI, al fine di garantire alle stesse una adeguata rappresentanza.

In ogni caso, il Consiglio Nazionale è composto, almeno nella misura del 90%, da operatori economici del settore dell'intermediazione.

Il Consiglio Nazionale:

- fissa le direttive per l'attuazione della politica dell'associazione;
- approva le modifiche del presente statuto;
- valuta l'attività svolta, fissando le direttive all'uopo necessarie od opportune, valuta e controlla l'operato degli organismi dell'associazione;
- può revocare il Presidente Nazionale, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti effettivi;
- decide su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente Nazionale:

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocato dal Presidente Nazionale. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, tranne per quanto riguarda le modifiche dello statuto, per le quali è necessaria la partecipazione di almeno il 25% degli aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In ogni caso, il Consiglio Nazionale deve essere convocato quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti. Qualora entro 15 giorni dalla richiesta, il Presidente Nazionale non vi abbia provveduto, la convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale devono risultare da apposito libro dei verbali.

Art. 8
(Compiti e funzioni del Consiglio Nazionale)

Il Consiglio Nazionale:

- elegge, nel suo seno, i Vice Presidenti Nazionali, i quali fanno parte della Giunta Esecutiva Nazionale;
- elegge, su proposta del Presidente Nazionale, gli altri componenti della Giunta Esecutiva Nazionale. Il Presidente Nazionale, in tale indicazione, terrà conto di una adeguata presenza dei dirigenti delle organizzazioni territoriali, nonché delle singole e diverse federazioni di categoria dell'intermediazione;
- decide, lo scioglimento degli organismi delle organizzazioni territoriali e di categoria e la nomina del Commissario, ratifica i provvedimenti di sua competenza assunti in via d'urgenza dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
- decide, l'estromissione delle associazioni territoriali e di categoria dall'associazione, ratifica i provvedimenti di sua competenza, assunti in via d'urgenza dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
- verifica l'attuazione, da parte degli organi statutari, delle decisioni assunte dal Consiglio Nazionale.

Art. 11
(Il Presidente Nazionale)

Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante, oltre che la più alta carica, della **UGIFAI** e la rappresenta in ogni giudizio e/o procedimento. Ha la responsabilità politica dell'associazione e di indirizzo della struttura. Sottoscrive, in nome e per conto dell'associazione, ogni atto di natura negoziale e/o contrattuale. Al Presidente Nazionale è attribuito il compito di convocare, presiedere e dirigere il Congresso Nazionale, il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva Nazionale.

Il Presidente Nazionale può delegare parte delle sue attribuzioni, ivi inclusa la rappresentanza in giudizio, ai Vice Presidenti Nazionali o a un componente del Consiglio Nazionale o della Giunta Esecutiva Nazionale.

Spettano al Presidente Nazionale o ad un suo delegato i poteri inerenti all'ordinaria amministrazione.

Art. 12
(Il/I Vice Presidente/i Nazionale/i)

Il Vice Presidente supporta il Presidente Nazionale.

Il Vice Presidente può ricevere deleghe dal Presidente Nazionale, su ambiti particolari di attività.

Il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente Nazionale, su delega dello stesso, può svolgere funzioni e prerogative che sono e rimangono proprie del Presidente Nazionale.

Art. 13
(Il Direttore Generale)

Il Direttore Generale coadiuva il Presidente Nazionale e i Vice Presidenti Nazionali nell'ambito delle decisioni politiche prese dagli organismi statutari, secondo le deleghe ricevute dal Presidente Nazionale. E' responsabile del funzionamento della struttura associativa e sovrintende alla sua attività per il raggiungimento degli obiettivi prefissi.

Art. 14
(Il Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri decide su tutte le controversie che possono, comunque, insorgere tra le diverse istanze dell'associazione in ordine alla corretta interpretazione dello statuto.

Il Collegio dei Probiviri decide sulle incompatibilità dei dirigenti nazionali.

Art. 17
(Doveri degli associati)

L'associato deve:

- partecipare attivamente alla vita dell'associazione;
- rispettare le norme statutarie;
- operare per la tutela ed il rafforzamento dell'immagine dell'associazione;

Art. 18
(Perdita della qualità di associato)

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni, purché ne sia stata data comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare;
- b) per cessazione dell'attività;
- c) per espulsione;
- d) per incompatibilità;

Art. 19
(Sanzioni disciplinari)

L'associato che venga meno ai propri doveri verso l'associazione incorre, secondo la gravità dell'atto, nelle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione ovvero decadenza dalla carica;
- c) sospensione fino a mesi sei dalla qualità di aderente;
- d) espulsione.

Il procedimento disciplinare non osta alla possibilità per il socio di procedere all'azione di opposizione al provvedimento, garantendo così il diritto alla difesa da parte dell'associato medesimo.

La relativa sanzione disciplinare viene adottata dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

In attesa della pronuncia sanzionatoria definitiva, la Giunta Esecutiva Nazionale può, in casi di particolare gravità, sospendere cautelativamente l'associato dalla carica o dalla condizione di socio per il tempo strettamente necessario per la definizione del provvedimento disciplinare.

Art. 20

(Disposizioni in funzione etica e di trasparenza)

I rappresentanti delle associazioni territoriali possono richiedere l'accesso a tutta la documentazione dell'associazione, salvo la possibilità dei vertici dell'organizzazione di opporsi quando, per la particolare delicatezza degli atti e per l'eventuale inibizione da parte dell'Autorità, gli stessi si rivelino inaccessibili. In tutti gli altri casi, vige la più assoluta trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 21

(Abuso di rappresentanza e tutela del marchio)

Nel caso in cui il nome o il marchio **UGIFAI** venga usato impropriamente ovvero indebitamente o utilizzato da altre organizzazioni, l'associazione intraprende le necessarie azioni repressive e risarcitorie.

Art. 22

(Disposizioni di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al suo regolamento di attuazione e alle norme del Codice civile.

Art. 23

(Entrata in vigore)

Il presente statuto verrà depositato dal Presidente Nazionale della **UGIFAI** nelle forme di legge.